

UoMD: Direttiva sulle unità di misura (Direttiva 80/181/CEE), spiegato

La direttiva sulle unità di misura impone unità legali basate sul SI per ogni misurazione o indicazione di quantità nell’UE, vincolando fabbricanti, importatori, distributori, prestatori di servizi ed enti pubblici. Si applica dal 1° ottobre 1981; le indicazioni supplementari non metriche restano ammesse senza scadenza e le definizioni del SI del 2018 valgono dal 13 giugno 2020.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 80/181/CEE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	21 dicembre 1979	Si applica dal	1 ottobre 1981
Modificato da	Direttiva 85/1/CEE del Consiglio, Direttiva 89/617/CEE del Consiglio, Direttiva 1999/103/CE, Direttiva 2009/3/CE, Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione	Applicato da	La direttiva non contiene un articolo proprio sull’applicazione o sulle sanzioni: gli Stati membri adottano e applicano le leggi di recepimento ai sensi dell’articolo 7 e le fanno rispettare tramite le proprie autorità di metrologia e di vigilanza del mercato.
CELEX	31980L0181		

Date principali

20 dicembre 1979	Adozione della direttiva 80/181/CEE del Consiglio, che sostituisce la direttiva 71/354/CEE e pubblicata nella GU L 39 del 15 febbraio 1980	titolo e riferimento di pubblicazione; informazioni sul documento
21 dicembre 1979	Entrata in vigore e data di effetto della direttiva secondo quanto registrato su EUR-Lex	date, entrata in vigore e data di effetto
30 giugno 1981	Termine entro il quale gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi, che dovevano essere in vigore prima del 1° luglio 1981, e informarne la Commissione	art. 7, lettera a)
1 ottobre 1981	Gli Stati membri applicano le disposizioni di recepimento e la direttiva 71/354/CEE è abrogata	art. 6 e art. 7, lettera a)
20 dicembre 1984	Entra in vigore la direttiva 85/1/CEE del Consiglio, che fa tre cose: sostituisce la definizione del metro nel capitolo I, punto 1.1, con la definizione del 1983 (la lunghezza del percorso coperto nel vuoto dalla luce durante un intervallo di tempo di 1/299 792 458 di secondo),	art. 1, punti da 1 a 3, e art. 2; tabella delle modifiche e allegato, capitolo I, punto 4

aggiunge alle unità specializzate del capitolo I, punto 4, il millimetro di mercurio per la pressione arteriosa e la pressione di altri liquidi corporei (1 mm Hg = 133,322 Pa) e il barn per la sezione d'urto efficace ($1 \text{ b} = 10^{-28} \text{ m}^2$) e riscrive la nota sui prefissi in modo che possano essere usati con tali unità, salvo che con il millimetro di mercurio, e che il multiplo di 10^2 are si chiami ettaro, e sopprime dal capitolo II l'unità della pressione arteriosa e ne sostituisce la nota; gli Stati membri dovevano mettere in vigore le misure il 1° luglio 1985

30 novembre 1989 Notificata e in vigore art. 1, punti da 1 a 5, art. 2 e art. 3 con la nota sulla notifica; tabella delle modifiche

la direttiva 89/617/CEE del Consiglio: sostituisce l'articolo 1, lettere b) e c), con tre lettere b), c) e d), cosicché le unità del capitolo II restano legali fino a una data fissata dagli Stati membri interessati e quelle del capitolo III e le nuove unità del capitolo IV fino a date non successive al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1999, proroga l'autorizzazione delle indicazioni supplementari dell'articolo 3,

paragrafo 2, dal 31
dicembre 1989 al 31
dicembre 1999 e
sopprime l'articolo 3,
paragrafo 5, aggiorna
il riferimento alla
norma ISO 2955
nell'articolo 5 dal 1°
marzo 1974 al 15
maggio 1983,
sopprime il secondo
comma dell'articolo 6
e, nell'allegato,
sostituisce il capitolo
II, sopprime il fathom
dal capitolo III e
aggiunge il capitolo
IV; gli Stati membri
avevano 24 mesi
dalla notifica

31 dicembre 1994 Ultima data che uno Stato membro poteva fissare per le unità del capitolo III, le unità imperiali di lunghezza, area, volume, massa ed energia dell'articolo 1, lettera c); dopo la data fissata da ciascuno Stato esse hanno cessato di essere unità legali art. 1, lettera c), e allegato, capitolo III

31 dicembre 1999 Ultima data che uno Stato membro poteva fissare per le unità del capitolo IV dell'articolo 1, lettera d): il fathom per la navigazione marittima, la pinta e l'oncia fluida per alcune bevande in contenitori restituibili, il gill per le bevande alcoliche, l'oncia e la libbra per le merci vendute sfuse e il therm per la fornitura di gas art. 1, lettera d), e allegato, capitolo IV

9 febbraio 2000	Entra in vigore, il giorno della pubblicazione, la direttiva 1999/103/CE, adottata il 24 gennaio 2000 nonostante il numero 1999: proroga l'autorizzazione delle indicazioni supplementari dell'articolo 3, paragrafo 2, dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2009, inserisce l'articolo 6 bis sull'ulteriore esame dell'attuazione e in particolare delle indicazioni supplementari secondo la procedura del comitato dell'articolo 18 della direttiva 71/316/CEE (dalla direttiva 2009/34/CE, il suo articolo 17, paragrafo 1, e il comitato del suo articolo 16) e modifica l'allegato al capitolo I, punto 1.1.1 (la definizione di temperatura Celsius), punto 1.2.1 (radiante e steradiante), nella tabella dei prefissi del punto 1.3 e al punto 3 sull'elettronvolt e sull'unità di massa atomica unificata; da recepire prima del 9 febbraio 2001	considerando 4 e 5, art. 1, punti da 1 a 3, art. 2 e art. 4; art. 16, art. 17, par. 1, art. :
27 maggio 2009	Entra in vigore la direttiva 2009/3/CE: elimina la data di scadenza per le unità del capitolo II e per le indicazioni	considerando da 1 a 3 e 10, art. 1 e art. 3

supplementari,
riscrive l'articolo 2,
lettera a), in modo
che la direttiva non
sia limitata a specifici
settori di azione
dell'Unione, inserisce
l'obbligo di relazione
dell'articolo 6 ter,
sopprime l'acro dal
capitolo II e riscrive
le unità derivate SI
del capitolo I

1 gennaio 2010	Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva 2009/3/CE, dopo un termine di recepimento fissato al 31 dicembre 2009	art. 2, par. 1
20 maggio 2019	Le nuove definizioni delle unità di base del SI adottate alla 26 ^a riunione della Conferenza generale dei pesi e delle misure nel 2018 diventano efficaci a livello internazionale, sulla base di valori numerici fissati di sette costanti di definizione	considerando 3 e 4
13 agosto 2019	Entra in vigore la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione: sostituisce il capitolo I, sezione 1.1, dell'allegato con le definizioni, basate su costanti, delle sette unità di base del SI e del grado Celsius	art. 1, art. 3 e allegato
31 dicembre 2019	Termine per la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi del mercato	art. 6 ter

relativi alla direttiva e
alla sua attuazione,
con proposte ove
opportuno

13 maggio 2020	Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione	art. 2, par. 1
13 giugno 2020	Gli Stati membri applicano le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione; è la data della versione consolidata della direttiva oggi in vigore	art. 2, par. 1; intestazione della versione consolidata
14 maggio 2021	Entra in vigore il decreto danese n. 866 dell'11 maggio 2021 sul sistema internazionale di unità, SI, e altre unità legali, che sostituisce il decreto n. 618 del 13 maggio 2020; ribadisce l'obbligo di usare le unità prescritte, l'eccezione per i trasporti, le norme sulle indicazioni supplementari e un'ammenda per le violazioni	da § 1 a § 6 e nota con l'elenco delle direttive attuate
16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: la direttiva 80/181/CEE è il punto 6 del suo allegato I, per cui le autorità nazionali di vigilanza del mercato esercitano per essa i poteri di indagine e di	art. 2, par. 1, art. 4, par. 5, art. 14, art. 16, art. 41, art. 44, allegato I, punto 6, e alle

applicazione del regolamento; la direttiva non figura né nell'elenco dell'articolo 4, paragrafo 5, né nell'allegato II

1 gennaio 2026	La Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning dell'Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compresa la metrologia legale	cronologia delle versioni del 2 dicembre 2025
----------------	---	---

Obblighi per ruolo

Fabbricante o confezionatore che stabilisce le indicazioni di quantità

- Esprimere ogni quantità sul prodotto, sul suo imballaggio, sulla sua etichetta, nelle sue istruzioni e nella sua documentazione tecnica in un'unità legale di misura, cioè un'unità del capitolo I dell'allegato, salvo che a quel caso specifico si applichi uno dei capitoli limitati o l'eccezione per i trasporti.
art. 1 e art. 2, lettera a)
- Costruire le cifre sulle sette unità di base del SI, il secondo, il metro, il chilogrammo, l'ampere, il kelvin, la mole e la candela, e sulle unità da esse derivate: le unità derivate SI con nomi speciali dal radiante al katal, il grado Celsius, i multipli decimali formati con i venti prefissi da yotta a yocto e i nomi specialmente autorizzati litro, tonnellata e bar. allegato, capitolo I, punti da 1.1 a 1.4
- Usare le unità ammesse soltanto in settori specializzati esclusivamente all'interno di tali settori: la diottria per la vergenza dei sistemi ottici, il carato metrico per la massa delle pietre preziose, l'ara per la superficie di terreni agricoli e fabbricabili, il tex per la massa per unità di lunghezza di fili e filati tessili, il millimetro di mercurio per la pressione arteriosa e la pressione di altri liquidi corporei e il barn per la sezione d'urto efficace. allegato, capitolo I, punto 4
- Quando una cifra non metrica è mantenuta per un mercato di esportazione o per un pubblico abituato a essa, presentarla come indicazione supplementare accanto alla cifra del capitolo I, far prevalere l'indicazione del capitolo I e stampare l'altra indicazione in caratteri non più grandi di quelli della corrispondente indicazione del capitolo I. art. 3, par. 1, 2 e 4
- Seguire le regole di composizione dell'allegato: formare i multipli e i sottomultipli dell'unità di massa apponendo i prefissi alla parola grammo e i loro simboli al simbolo g, apporre un prefisso al numeratore, al denominatore o a entrambe le parti di un'unità scritta come frazione e non usare mai prefissi composti formati accostando più prefissi. allegato, capitolo I, punto 1.3
- Quando l'indicazione compare sul display o sull'indicatore di uno strumento di misura, verificare se lo Stato membro abbia richiesto indicazioni di quantità in un'unica unità legale; in Danimarca il decreto sul SI chiarisce quale unità SI si intende e offre le regole di scrittura del suo allegato 2, e possono essere richieste unità legali per gli indicatori degli strumenti di misura anche per le vecchie apparecchiature coperte dall'eccezione dell'articolo 4. art. 3, par. 3, e art. 4; § 3, stk. 4, e bilag 2
- Trattare la questione dell'unità come distinta dalla questione della dichiarazione: le norme di settore decidono se una quantità netta o una dimensione debba essere dichiarata e in quale forma, mentre questa direttiva decide soltanto l'unità in cui la cifra è espressa; leggere quindi le due cose insieme anziché isolatamente. art. 1 e art. 2, lettera a)

Importatore che introduce merci nell'Unione

- Prima di immettere merci sul mercato dell'Unione, verificare ogni indicazione di quantità che le accompagna, sul prodotto, sull'imballaggio, sull'etichetta, sul manuale e sui documenti di accompagnamento, e correggere ogni cifra non espressa in un'unità legale. art. 1 e art. 2, lettera a)
- Per le merci preparate per il mercato di un paese terzo, non limitarsi a mantenere la cifra non metrica: sostituirla con una cifra del capitolo I oppure aggiungere la cifra del capitolo I e renderla prevalente, con i caratteri non metrici non più grandi. art. 3, parr. 1 e 4
- Non fare affidamento sulla deroga dell'articolo 4 per i prodotti preesistenti se non si adatta davvero al caso: copre i prodotti e le apparecchiature già sul mercato o in servizio all'adozione della direttiva e i componenti e le parti necessari per completare o sostituire parti di tali prodotti, e in Danimarca è formulata come merci e apparecchiature già immesse sul mercato o messe in uso prima del 1° luglio 1977. art. 4; § 4
- Non trattare le unità del capitolo II come generalmente disponibili: il miglio, la iarda, il piede, il pollice, la pinta e l'oncia troy sono unità legali soltanto negli Stati membri che le avevano autorizzate il 21 aprile 1973, e il decreto danese riproduce soltanto il capitolo I. art. 1, lettera b), e allegato, capitolo II; bilag 1
- Cooperare con l'autorità di vigilanza del mercato: dal 16 luglio 2021 la direttiva è il punto 6 dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui l'autorità può esigere informazioni e documenti, eseguire controlli, imporre azioni correttive, impedire che il prodotto sia messo a disposizione e farlo ritirare, richiamare o distruggere. art. 2, par. 1, art. 14, art. 16 e allegato I, punto 6

Distributore, rivenditore o venditore online

- Garantire che le etichette di scaffale, i cataloghi, le schede prodotto online e i testi di marketing rivolti agli utilizzatori finali nell'Unione riportino dimensioni, pesi, volumi, capacità e altre quantità in unità legali; l'obbligo segue l'indicazione di quantità, non la superficie su cui compare.
art. 1 e art. 2, lettera a); considerando 2 e art. 1, punto 2)
- Quando si rietichetta, si riconfeziona o si suddivide un prodotto, riportare l'unità legale sulla nuova etichetta e mantenere subordinata a essa ogni cifra non metrica, in caratteri non più grandi della corrispondente indicazione del capitolo I. art. 3, parr. 1 e 4
- Non riformulare la quantità di un fornitore in un'unità di propria scelta e non convertire una cifra metrica in una non metrica come unica indicazione; una cifra non metrica da sola non è un'indicazione supplementare. art. 3, parr. 1 e 2
- Quando un cliente danese acquista sulla base di una misurazione, ricordare che l'autorità di controllo può ordinare al proprietario dello strumento di misura di renderlo conforme e può vietarne l'uso quando il pagamento si basa sulla misurazione. § 16 a
- Verificare se le merci siano destinate a uno Stato membro in cui le unità del capitolo II sono ancora legali; al di fuori di tali Stati il miglio, la pinta e l'oncia troy possono comparire soltanto come indicazioni supplementari. art. 1, lettera b), e art. 3; considerando 1

Pubblica amministrazione, enti per la sanità e la sicurezza, laboratori e prestatori di servizi

- La pubblica amministrazione, gli enti per la sanità e la sicurezza, i laboratori e i prestatori di servizi usano unità legali per gli strumenti che utilizzano, le misurazioni che effettuano e le quantità che dichiarano; da quando la direttiva 2009/3/CE ha riscritto l'articolo 2, lettera a), l'obbligo non è limitato ad alcun settore specifico di azione dell'Unione. *considerando 2 e art. 1, punto 2); art. 2, lettera a)*
- L'uso medico e clinico segue lo stesso allegato: il millimetro di mercurio resta legale per la pressione arteriosa e la pressione di altri liquidi corporei ed è l'unica unità specializzata che non può essere combinata con un prefisso. *allegato, capitolo I, punto 4 e relativa nota*
- I laboratori possono usare le unità i cui valori in SI sono ottenuti sperimentalmente, l'elettronvolt per l'energia e l'unità di massa atomica unificata per la massa, con i prefissi del punto 1.3, e il katal per l'attività catalitica, che la Conferenza generale dei pesi e delle misure ha adottato nel 1999 per dare alla medicina e alla biochimica un'unica unità armonizzata. *allegato, capitolo I, punti 1.2.3 e 3; considerando 8*
- Nel trasporto aereo e marittimo e nel traffico ferroviario possono essere usate unità diverse da quelle obbligatorie quando sono stabilite da convenzioni o accordi internazionali che vincolano l'Unione o gli Stati membri; l'eccezione è limitata a tali unità e non apre la porta a un'etichettatura non metrica in generale. *art. 2, lettera b); § 2*
- Quando un rappresentante autorizzato o un'altra parte risponde di un prodotto nell'Unione, tenere presente che la direttiva 80/181/CEE non figura nell'elenco dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, per cui l'obbligo di quel regolamento di disporre di un operatore economico stabilito nell'Unione non discende da questa direttiva; può comunque discendere da un altro atto che si applica allo stesso prodotto. *art. 4, par. 1, e art. 4, par. 5*

Sanzioni

La direttiva stessa non stabilisce né sanzioni né una procedura di applicazione. L'articolo 7 impone agli Stati membri di adottare, pubblicare e applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi e di informarne la Commissione, insieme a ogni progetto di misura nel settore, per cui la sanzione si trova nel diritto nazionale. Dal 16 luglio 2021 il versante della vigilanza poggia sul regolamento (UE) 2019/1020: la direttiva è il punto 6 del suo allegato I, il che ne fa normativa di armonizzazione dell'Unione ai fini del regolamento, per cui le autorità di vigilanza del mercato dispongono dei poteri dell'articolo 14 di esigere documenti e informazioni, eseguire controlli e accedere ai locali, e delle misure dell'articolo 16 per imporre azioni correttive, impedire che il prodotto sia messo a disposizione, ritirarlo, richiamarlo o distruggerlo, stabilire condizioni preliminari per la sua messa a disposizione e avvertire gli utilizzatori finali. La direttiva non è elencata nell'allegato II di tale regolamento, per cui l'obbligo dell'articolo 41 di stabilire sanzioni per le violazioni non la raggiunge attraverso il regolamento, e non figura neppure nell'elenco dell'articolo 4, paragrafo 5. In Danimarca il decreto n. 866 dell'11 maggio 2021 punisce con un'ammenda la violazione dell'obbligo di usare le unità prescritte e della regola della prevalenza, e punisce con un'ammenda chiunque, intenzionalmente o per grave negligenza, indichi un'unità SI in modo atto a indurre in errore, con responsabilità penale delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale; il decreto è emanato ai sensi del § 18, stk. 1, e del § 23, stk. 3, della legge danese n. 1518 del 18 dicembre 2018 sulla promozione delle imprese, il cui § 18, stk. 1, prevedeva allora che il ministro stabilisse norme in materia di metrologia, comprese le unità di misura applicabili. Tale potere è poi passato altrove: la legge n. 782 del 4 maggio 2021 ha trasferito la metrologia alla legge sui prodotti con effetto dal 1° luglio 2021, e il potere normativo del ministro per le unità di misura è ora il § 8 a, mentre le unità di misura sono il settore di prodotto n. 19 del § 2, stk. 1. Il § 7, stk. 1, della legge n. 782/2021 mantiene in vigore le norme adottate ai sensi del capitolo 8 della legge sulla promozione delle imprese finché non siano abrogate o sostituite da norme adottate ai sensi della legge sui prodotti, ed è per questo che il decreto n. 866/2021, emanato sette settimane prima che il trasferimento producesse effetti, resta in vigore, e che il § 18 dell'attuale testo consolidato della legge sulla promozione delle imprese (LBK n. 230 del 29 febbraio 2024) non contiene più alcun potere in materia di metrologia. I due strumenti non sono dunque due regimi paralleli ma una transizione: il decreto è la norma sostanziale, mentre la legge sui prodotti fornisce l'autorità di controllo, i poteri e le sanzioni. La legge sui prodotti indica l'Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e le consente di avvertire gli utilizzatori, di cessare la commercializzazione ingannevole, di ordinare di porre rimedio al difetto, di sospendere le vendite, di ordinare il ritiro, il richiamo o la distruzione, di vietare l'immissione sul mercato, la messa a disposizione, la fornitura o la messa in servizio e di ordinare al proprietario di uno strumento usato per misurazioni su cui si basa un pagamento di renderlo conforme o di vietarne l'uso; le violazioni di tali decisioni sono punite con un'ammenda e, in circostanze aggravanti, con la reclusione fino a 2 anni. Dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell'Erhvervsstyrelsen.

art. 7; art. 2, par. 1, art. 4, par. 5, art. 14, art. 16, art. 41, allegato I, punto 6, e allegato II; preambolo e § 5; § 18, stk. 1, e § 23, stk. 3;

Lista di controllo

1. Elencare ogni punto in cui compare una quantità misurata per un dato prodotto: contenuto netto, dimensioni, capacità, dosaggio, area, massa per lunghezza, pressione, energia, sulla confezione, sull'etichetta, nel manuale, nella scheda tecnica, sul bordo dello scaffale e nella scheda online.
2. Far sì che in ciascuno di questi punti la cifra prevalente sia un'unità del capitolo I, costruita sulle sette unità di base del SI e sulle unità da esse derivate, e usare le unità specializzate come la diottria, il carato metrico, l'ara, il tex, il millimetro di mercurio e il barn soltanto nel proprio settore (allegato, capitolo I, punti 1 e 4).
3. Dove è mantenuta una cifra non metrica, stamparla come indicazione supplementare accanto a quella metrica, mantenere prevalente l'indicazione metrica e mantenere i caratteri non metrici non più grandi di quelli metrici corrispondenti (articolo 3, paragrafi 1 e 4).
4. Verificare le regole di composizione: i multipli della massa si formano sulla parola grammo e sul simbolo g, un prefisso può stare al numeratore o al denominatore di un'unità frazionaria o in entrambi, e i prefissi composti non sono ammessi (allegato, capitolo I, punto 1.3).
5. Considerare il miglio, la iarda, il piede, il pollice, la pinta e l'oncia troy come unità legali soltanto negli Stati membri che le hanno autorizzate il 21 aprile 1973, e l'acro, il gallone, il quarto, il gill, l'oncia fluida, la libbra, il fathom e il therm come non più legali in alcun luogo, poiché le finestre dell'articolo 1, lettere c) e d), si sono chiuse alla fine del 1994 e del 1999.
6. Accertare se lo Stato membro in cui si vende abbia richiesto che gli strumenti di misura riportino un'unica unità legale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3; la Danimarca non l'ha fatto e il suo decreto sul SI chiede invece che l'unità SI sia indicata con chiarezza e offre regole di scrittura per simboli e unità composte.
7. Mantenere l'eccezione per il trasporto aereo, marittimo e ferroviario entro ciò che dice: unità diverse da quelle obbligatorie sono ammesse lì soltanto quando una convenzione o un accordo internazionale che vincola l'Unione o gli Stati membri le stabilisce (articolo 2, lettera b)).
8. Non forzare la deroga dell'articolo 4 per i prodotti preesistenti: copre i prodotti e le apparecchiature già sul mercato o in servizio all'adozione della direttiva e le parti che completano o sostituiscono parti di essi, con il 1° luglio 1977 come data limite danese, e possono ancora essere richieste unità legali per gli indicatori degli strumenti di misura.
9. Verificare che la documentazione tecnica, i disegni e i calcoli a sostegno di una dichiarazione di conformità ai sensi di un altro atto usino le stesse unità legali della confezione, poiché l'obbligo riguarda anche le misurazioni effettuate e gli strumenti utilizzati.
10. Leggere questa direttiva insieme alle norme di settore che decidono se e come una quantità debba essere dichiarata; quelle norme fissano la dichiarazione, questa fissa l'unità.

Fonti

1. Testo consolidato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio sulle unità di misura, versione del 13 giugno 2020 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01980L0181-20200613>
2. Direttiva 80/181/CEE del Consiglio come pubblicata nella GU L 39 del 15 febbraio 1980 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31980L0181>
3. Informazioni sul documento, date, rettifiche e atti modificativi per il CELEX 31980L0181 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31980L0181>
4. Direttiva 2009/3/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE e che ha reso senza scadenza le indicazioni supplementari e le unità del capitolo II (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0003>
5. Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione che adegua l'allegato alle definizioni del 2018 delle unità di base del SI (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1258>
6. Direttiva 2009/34/CE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico, che ha sostituito la direttiva 71/316/CEE e fornisce il comitato di cui all'articolo 6 bis (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034>
7. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, il cui allegato I elenca la direttiva al punto 6 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
8. Unità di misura nell'UE (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/units-measurement-eu_en
9. Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
10. Bekendtgørelse nr. 866 af 11. maj 2021 om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/866>
11. Bekendtgørelse nr. 618 af 13. maj 2020 om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder, abrogato il 14 maggio 2021 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/618>
12. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
13. Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/love-og-regler-0/regler-og-bekendtgørelser-maaling-og-vaegt>
14. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/uomd/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.